

Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune di Barga ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana"

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1-Il presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale 21 marzo 2000, n° 39 (legge forestale della Toscana) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n° 48/R:

2-Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera di approvazione.

3-Il presente Regolamento si applica all'intero territorio comunale.

Art. 2 – Presentazione della dichiarazione

1-La dichiarazione deve essere presentata dall'avente titolo. La titolarità dovrà essere debitamente documentata, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2-La presentazione della dichiarazione è consentita per le opere specificatamente elencate dall'articolo 100 del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n° 48/R.

Art. 3 – Documentazione da allegare alla dichiarazione

1-La documentazione da allegare alla dichiarazione è quella specificatamente elencata nel modello di presentazione, in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 4 – Presentazione della domanda di autorizzazione

1-La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo, dall'avente titolo.

2-La titolarità dovrà essere debitamente documentata, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3-Qualora le opere siano soggette ad autorizzazione paesaggistica o a permesso di costruire, la domanda deve essere presentata contestualmente alle stesse.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

1-La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è quella specificatamente elencata nel modello di presentazione, in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 – Opere liberamente eseguibili

1-Le opere liberamente eseguibili, sono quelle specificatamente elencate dall'articolo 98 e 99 del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n° 48/R.

Art. 7 – Procedimento amministrativo/modulistica/competenza

7.1 – Competenza

1-La competenza per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 40 della L.R. 39/2000 sono attribuite all'Ufficio Tecnico Comunale, che rimane aperto al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

2-Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, che rimane aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

7.2 – Procedura per la dichiarazione

1-Entro 15 giorni dalla presentazione (in tale periodo è escluso il giorno di acquisizione al protocollo), il Comune comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento.

2-Entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l'eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione.

3-Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intenderà rinunciario e sarà pertanto disposta l'archiviazione della pratica.

4-Il procedimento riferito alla dichiarazione si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento della stessa o dal ricevimento della documentazione integrativa completa, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.

5-Entro detto termine possono comunque essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

7.3 – Procedura per la domanda di autorizzazione di opere non soggette a permesso di costruire (D.I.A.)

1-Entro 20 giorni dalla presentazione (in tale periodo è escluso il giorno di acquisizione al protocollo), il Comune comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento.

2-Entro tale termine il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l'eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione.

3-Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intenderà rinunciario e sarà pertanto disposta l'archiviazione della pratica.

4-L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una relazione tecnica.

5-Il procedimento conclusivo è costituito da una Determinazione Dirigenziale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o della documentazione integrativa.

7.4 – Procedura per domanda di autorizzazione di opere soggette a permesso di costruire

1-Per opportuna uniformità, la procedura per queste autorizzazioni è quella stabilita dall'articolo 82 e dall'articolo 83 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.5 - Modulistica

1-Per le dichiarazioni e le domande di autorizzazione dovrà essere utilizzata la modulistica specifica in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, suscettibile di eventuale aggiornamento, assoggettato a determina dirigenziale.

Art. 8 – Varianti

8.1 - Varianti soggette a semplice comunicazione

1-Le varianti preliminari o in corso d'opera, relative ad opere di cui al Titolo III, Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n° 48/R, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono soggette a semplice comunicazione a condizione che:

- a) non vi siano variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria;
- b) non vi siano variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

2-La sussistenza delle condizioni di cui alle lettere "a" e "b" deve essere appositamente certificata dal tecnico professionista.

8.2 – Varianti soggette ad autorizzazione

1-Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative ad opere di cui al Titolo III, Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n° 48/R, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono soggette a nuovo atto autorizzativo con le procedure stabilite al precedente articolo, punti 7.3 e 7.4.

2-La variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

3-Le suddette autorizzazioni hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Art. 9 – Rimboschimento compensativo

1-Nei casi in cui sia previsto il rimboschimento compensativo, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 81 del Regolamento Forestale della Toscana, il progetto dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione, completo della documentazione elencata al comma 3 dello stesso articolo 81.

2-Il Comune dovrà richiedere alla Comunità Montana apposito parere vincolante su tale progetto, prima dell'emanazione dell'autorizzazione definitiva.

3-E' competenza della Comunità Montana, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 39/2000, la gestione complessiva del rimboschimento compensativo, ivi compresa la costituzione delle apposite garanzie, il controllo, l'eventuale potere sostitutivo nella realizzazione in caso di inerzia del beneficiario ed il recupero dei relativi oneri.

4-Nell'atto autorizzativo il Comune esplicherà chiaramente tali obblighi, subordinando al rispetto di questi l'inizio dei lavori.

Art. 10 - Sanzioni amministrative

1-L'applicazione delle sanzioni amministrative avverrà in applicazione della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n° 81.